



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 123 del 21 OTT. 2011

Oggetto: Causa "Costantino Antonino c/Provincia". Tribunale di Patti. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>Si</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>No</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>Si</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>No</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>Si</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>No</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>Si</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>No</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare **RICEVUTO**

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe **SPADARO**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Patti . Causa "Costantino Antonino/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni .

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 6.05.2011 Costantino Antonino ha citato questa Provincia innanzi al Tribunale di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli l' 8.08.2008 a causa di un pozzo privo di copertura presente lungo il tracciato della S.P. Rometta Superiore - Rometta Marea, nel quale cadeva, procurandosi oltre che varie escoriazioni la fratture della VII, VIII, e IX costa di SX, con prognosi di giorni trenta s.c.;

PREMESSO che con polizza n.107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05.03.2008 - 05.06.2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n.107005281 a mente del quale "la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da Faro S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28.09.2011, che riforma l'ordinanza n.3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha

deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.07.2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami - era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente riviveva il provvedimento del 29.07.2011 n.2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12.ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 3.novembre 2011;

VISTE le note del 09.02.2011 n. 5428/11 e del 28.09.2011 32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della Faro S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDERATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDERATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO pertanto, che in attesa dell'esito dell'udienza della Camera di Consiglio del TAR Lazio del 3 novembre, si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina da Costantino Antonino,, con citazione notificata 6.07.2011 con udienza indicata per il 5.12.2011, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di € .6.900,00.al lordo di c.p.a. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 cap 2260 del Bilancio 2011, con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Costantino Antonino innanzi al Tribunale di Messina dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia di Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di € 6.900,00 al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 6.900,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 06.07. 2011

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Li, 19.10.11

IL DIRIGENTE

L'Assessore al Contenzioso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi **21 OTT. 2011**

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Addi **21 OTT. 2011** Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n° **1022** Atto _____ del _____

Importo € **6400.00**

Disponibilità Cap. **22460** Bil. **2011**

Messina **20/10/11** Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fr. On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina Il. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 23 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 21 OTT. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE



10200A
95476

P.R.P. OFF. LEG. AVV. DOMENICA LEO
 STUDIO LEGALE AGNELLO
 PIAZZA IMMACOLATA DI MARMO
 N.4
 98122 MESSINA
 C.E. LEODNC66R44F158L
 - 6 LUG 2011
 1° DIPARTIMENTO - U.D.
 TRIBUNALE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

Il sig **Antonino Costantino**, nato a Messina il 22.09.1972,
 C.F.:CST NNN 72P22 F158L, residente in Messina, viale
 Principe Umberto n. 99/e, rappresentato e difeso per mandato
 a margine del presente atto dall'avv. **Domenica Leo** e presso
 la stessa elettivamente domiciliato in Messina, Piazza
 Immacolata di Marmo, 4 (studio Agnello), espone e chiede
 quanto segue.

L'istante in data 8.08.2008 alle ore 00.05 circa percorreva con
 la propria autovettura, insieme alla moglie e ai due figlioletti,
 la strada provinciale che da Rometta Superiore conduce a
 Rometta Marea; arrivato alla frazione Rapano era costretto ad
 accostare e fermarsi per un bisogno fisiologico del figlio
 Rosario, all'epoca dei fatti di 5 anni. Nell'aprire la portiera
 posteriore destra indietreggiava per far uscire dall'autovettura
 il figlio e cadeva rovinosamente all'interno di un pozzo privo
 di copertura e profondo oltre 4 metri. Con difficoltà enormi
 usciva dallo stesso e veniva trasportato al Pronto Soccorso
 dell'Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina dove veniva

Procura

Io sottoscritto **Costantino**
Antonino, informato ai sensi
 dell'art. 4, 3° comma, de
 d.lgs. n. 28/2010 della
 possibilità di ricorrere a
 procedimento di mediazione
 ivi previsto e dei benefici
 fiscali di cui agli artt. 17 e 20
 del medesimo decreto, come
 da atto allegato, delego a
 rappresentarmi e difendermi
 nel presente giudizio ed in
 ogni sua fase e grado, l'**Avv**
Domenica Leo del Foro d
 Messina conferendole le più
 ampie facoltà di legge, ivi
 comprese quelle di proporre
 domande riconvenzionali, di
 nominare sostitut
 processuali, di conciliare e
 transigere la controversia.
 Eleggo domicilio in Messina
 Piazza Immacolata di Marmo
 n. 4 presso lo studio
 dell'Avv. **Domenica Leo**.
 Dichiaro, altresì, di ave
 ricevuto l'informativa ai sensi
 del D.Lgs. 196/03 e c
 autorizzo il trattamento de
 miei dati personali sensibili.

F.to **Costantino**
Antonino

Per autentica

F.to **Domenica Leo**

16386
 Mod 2/3 PG 415

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 06/07/2011
 Protocollo n°0023816/11

2626/06
 07 LUG. 2011

6174

9

diagnosticata: *"Frattura VII, VIII e IX costa di sinistra. Contusione escoriata ginocchio destro e sinistro. Escoriazione avambraccio sinistro con prognosi di guarigione di giorni 30 salvo complicazioni"*. La mattina successiva alle ore 11.23 l'istante si recava alla Stazione Carabinieri di Rometta Marea dove sporgeva formale denuncia, integrata, in data 9.08.2008 con fotografie dei luoghi. Molto sofferente per le gravi lesioni riportate, nonostante le cure farmacologiche, l'istante si trovava costretto, in data 14.08.2008, a recarsi alla Casa di Cura Cristo Re di Messina dove veniva sottoposto a visita ortopedica, RX della colonna cervicale, dorsale lombosacrale, bacino emitorace sinistro e ginocchio destro e sinistro. Gli veniva diagnosticata: *"Frattura della VII, VIII e IX costola emitorace sinistro, trauma contusivo e distorsivo con ferite escoriate ginocchio sinistro e destro, trauma contusivo e distorsivo colonna cervicale dorsale e lombosacrale, trauma contusivo al bacino, dispnea a riposo"*. Veniva consigliata visita pneumologica, terapia medica farmacologica, controllo temperatura corporea, terapia di posizione con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. Nonostante le cure, in data 16.08.2008, alle ore 22.58, l'istante era costretto a recarsi al

Pronto Soccorso dell'A.O.Universitaria di Messina Policlinico G. Martino poiche' compariva difficoltà respiratoria. Dopo visita e RX torace ed emitorace sinistro per coste, gli veniva diagnosticata: *"Esiti di pregressa recente (8.08.08) frattura composta VI, VII, VIII, IX, costa di sinistra"* con terapia di riposo e di continuazione della terapia in atto praticata. In data 8.09.2008 veniva sottoposto a visita ortopedica di controllo presso la Casa di Cura Cristo Re con RX emitorace sinistro reiterando le diagnosi precedenti con prognosi di ulteriori giorni 15 s.c.. In data 23.09.2008 veniva sottoposto a ulteriori visite di controllo con conferma delle patologie e richiesta di visita pneumologica e prognosi di 20 giorni s.c.. In data 9.10.2008 veniva sottoposto a RMN ginocchio destro.

Nonostante le cure praticate e mai interrotte a tutt'oggi l'istante ha residui permanenti a seguito delle gravissime lesioni riportate, che hanno compromesso in modo significativo la sua attività lavorativa.

La responsabilità per le lesioni riportate dal sig. Costantino è innegabilmente da attribuirsi al comportamento colposo, imprudente e negligente della Provincia Regionale di Messina che ha omesso di provvedere alla cura e alla manutenzione

della strada pubblica per evitare pericoli e salvaguardare la sicurezza degli utenti.

Sul punto si osserva che l'utente ha un'aspettativa di certezza ad un transito sicuro e tranquillo, ne deriva l'obbligo in capo alla Pubblica Amministrazione di vigilanza e di controllo della strada provinciale al fine di mantenere la stessa in condizioni tali da non costituire per l'utente (che fa ragionevolmente affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto.

Nella vicenda che ci occupa la presenza di un pozzo (profondo oltre quattro metri!), non coperto, non recintato, né segnalato, ha rappresentato, per il sig. Costantino, una situazione di pericolo, non visibile, né prevedibile, integrante gli estremi della "insidia o trabocchetto".

La Suprema Corte, in merito, ha avuto modo di precisare che *"L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscano per l'utente una situazione di pericolo occulto caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo"* (Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 1997, n. 3630).

In ragione di quanto sopra ne consegue una responsabilità della Provincia Regionale di Messina per danni a norma dell'art. 2043 c.c.

Ma vi è di più.

L'ente pubblico, inoltre, ha non solo un obbligo di manutenzione della strada, ex art. 5 R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, ma anche di custodia, con natura, contenuto ed effetti valutabili alla stregua di quelli contemplati **nell'art. 2051 c.c.** e correlativa applicazione del regime di responsabilità ivi stabilito.

In ragione di quanto sopra ed in considerazione del fatto che la responsabilità del sinistro occorso al sig. Costantino è da addebitare, esclusivamente, al comportamento colposo e negligente della Provincia Regionale di Messina che ha ommesso di provvedere alla manutenzione e alla custodia della res ed, in particolare del pozzo scoperto costituente un estremo pericolo.

Solo dopo vari incidenti del genere la Provincia Regionale di Messina ha transennato i pozzetti in questione come si può evincere dall'articolo di stampa che si produce e nel quale è testualmente riportato: ***"SP56BIS Messi in sicurezza i pozzetti killer : 1.06.2011 Dopo i due brutti incidenti***

accaduti nell'ultimo anno la provincia si è decisa a mettere in sicurezza i pericolosi pozzetti di scolo delle acque presenti nella SP56bis da Rometta a Rometta Marea. Tutto ebbe inizio qualche anno fa quando un cittadino romettese mentre percorreva di sera la SP56bis giunto nei pressi di Rapano parcheggiò sul bordo della strada e scese dall'auto per far fare un bisognino al figlio, ma improvvisamente cadde in un pozzetto (foto) scoperto e profondo almeno 4 metri. Lo stesso poi riuscì da solo ad uscire dal pozzetto ma la caduta gli procurò diverse ferite. L'altro episodio invece, avvenuto durante il Rally del Tirreno nei pressi del bivio Rometta-Rometta Marea-Saponara, ebbe come protagonista una donna che durante la tappa notturna non si accorse del pozzetto e vi precipitò dentro procurandosi diverse fratture. La donna è stata soccorsa dal 118 ma soprattutto dai Vigili del Fuoco che sono dovuti scendere nel pozzetto per tirarla su con la barella. Così dopo questi avvenimenti la provincia finalmente si è messa in moto per mettere in sicurezza tutti i pozzetti (circa una cinquantina) presenti nei 12 Km di questa strada per evitare altri spiacevoli episodi. Dispiace vedere che, come al solito, bisogna aspettare che qualcuno si faccia

male prima di mettere in primo piano la sicurezza dei cittadini”.

In data 10.02.1009, tramite legale, presentava richiesta di risarcimento danni alla Provincia Regionale di Messina, che non aveva curato la copertura del pozzo ove l'istante era caduto, incorrendo con cio' in responsabilità per omessa custodia e manutenzione, con Lettera Racc. ricevuta l'8.05.2009.

La Provincia Regionale di Messina rispondeva con lettera del 19.05.2009 con richiesta di documentazione.

In data 25.05.2009 la Provincia Regionale di Messina comunicava l'apertura del sinistro con la Polizza R.C.T. n. 7005281 Faro Assicurazioni.

Nel contempo, veniva disposto, nel Procedimento penale n. 8024/08, il sequestro del pozzetto in questione.

In data 23.07.2009 il legale dell'istante reiterava la richiesta di risarcimento danni alla Provincia e alla FARO Assicurazioni che riceveva il 3.08.2009.

Con FAX del 15.09.2009, la superiore richiesta veniva reiterata.

Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, ne' la Provincia Regionale di Messina ne' la compagnia assicuratrice

provvedevano in merito alla richiesta di risarcimento danni e l'istante, quindi, tramite questa difesa, indirizzava ulteriore richiesta di risarcimento danni con Racc. A.R. del 26.11.2010, ricevuta l'1.12.1010, in cui veniva prospettava l'instaurazione del giudizio civile, in caso di mancato riscontro entro il termine di giorni sette dal ricevimento.

Essendo trascorso abbondantemente il detto termine senza che la Provincia abbia provveduto al riscontro, l'istante si trova, quindi, costretto ad adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.

Appare evidente dalla dinamica del sinistro che la caduta dell'attore è stata provocata dal pozzo presente a margine della Strada Provinciale da Rometta a Rapano, non coperto, non segnalato, né transennato, nonostante l'ente pubblico sia tenuto ope legis alla manutenzione e alla custodia della strada aperta al pubblico.

La Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è responsabile ex art. 2043 c.c. della causazione del sinistro per omessa, ovvero insufficiente manutenzione della strada provinciale, nonché ex art. 2051 c.c. per non avere esercitato una vigilanza e un controllo idoneo a verificare se la strada versasse in condizioni tali da

non recare nocumento agli utenti, costituendo anzi un grave pericolo per l'incolumità pubblica.

Il sig. Costantino, pertanto, chiede il risarcimento di tutti i danni causati dal sinistro in oggetto, sia fisici, che morali materiali ed esistenziali.

L'istante, infatti, dal momento del sinistro, non ha potuto più condurre una vita normale, accusando spesso forti dolori, dispnea, anche a riposo, e dovendo sottoporsi continuamente a costose visite mediche, con terapie varie.

Lo stesso, inoltre, artigiano orologiaio con una propria attività, ha dovuto interrompere l'attività lavorativa, con grave perdita economica.

Sottoposto a consulenza medica di parte, che si produce, in data 24.05.2011 il dott. Carmelo Cammaroto attestava quanto segue: "A seguito dell'incidente dell' 8.08.2008 l'assistito ha riportato: Frattura della VII, VIII, IX costola di sinistra, contusione escoriata ginocchio destro e sinistro, escoriazione avambraccio sinistro e successivo rilevamento di frattura della VI costola sinistra. Sono residue coi caratteri della permanenza: -Esiti di trauma cranico-cervicale; -esiti di trauma discorsivo ginocchio destro con lesione occulta post-traumatica del CFM, lesione del menisco mediale; -Esiti di

frattura della VI, VII, VIII, IX costola di sinistra; -Lombalgia post-traumatica da protusione discale L4-L5; -Esiti cicatriziali e lesione del tensore della fascia lata a destra. Ciò condiziona ipotrofia muscolare, edema, limitazione funzionale ed algie locoregionali che incidono sulla funzionalità statico-dinamica dell'arto inferiore a destra, vista l'entità del trauma e l'oggettività clinica, che predispongono a grave artropatia post-traumatica. La sintomatologia cervicale é determinata dal "Whiplash injury" con lesione traumatica da flessione estensione con danno da stiramento e transitoria compressione del midollo cervicale che può comportare allungamento sino a 5 cm con conseguente stiramento del tronco encefalico e del cervelletto: spesso si associano, come nel caso in esame lesioni a livello vestibolare periferico, propriocettivo cervicale ed al sistema nervoso centrale. Inoltre sono presenti potenziali lacerazioni delle strutture capsulo legamentose delle articolazioni iter ipofisarie e dei legamenti longitudinali che stimolano i nocicettori in essi contenuti ed i vicini nervi del Luschka ed i gangli cimpatici attivando archi riflessi dolorosi e sintomi vegetativi. Spesso s'instaura complicazione con irritazione radicolare a causa di trazioni e compressioni delle radici che determinano

protrusioni discali sino ad ernie del disco traumatiche. Un ulteriore meccanismo patogenetico risulta essere lo stiramento compressione delle arterie vertebrali e le sollecitazioni delle vene basilari; possibile anche il distacco degli otoconi nell'orecchio interno e l'ipereccitazione dei propriocettori cervicali responsabili della sindrome clinica. Il dato clinico appare in grado di mettere in gioco le capacità di adattamento psicobiologico dell'individuo specie nelle componenti di tipo cognitivo-emozionale, determinando complesse interazioni che si riflettono negativamente dal punto di vista sociale economico. Sarà pure da tenere nel debito conto sia l'esito della frattura costale ed i vistosi e multipli esiti cicatriziali. Ai fini medico-legali si deve ammettere perciò la persistenza di postumi permanenti anatomo funzionali. Il corredo dei documenti su cui si basa la valutazione dell'incapacità temporanea totale e parziale nonché la misura dell'invalidità permanente è significativa. Nella lesione patita dall'assicurato l'esistenza del **nesso di causalità** è comprovata dalla convergenza univoca dei criteri determinativi. Gli esiti diagnosticati trovano cursus clinico e sono da considerarsi concomitanti con l'incidente e comunque dipendenti dal trauma in esame. Il "criterio

cronologico" e quello della "continuità sintomatologia" risultano essere soddisfatti se si tiene conto che la lesione si è verificata in un ristretto lasso di tempo e le manifestazioni più eclatanti del meccanismo lesivo si sono verificate con compatibile intervallo cronologico dal trauma. Il "criterio topografico" diviene chiaro poiché la sede del trauma coincide esattamente con quella della lesione. Il "criterio della efficienza lesiva" è soddisfatto dall'analisi del meccanismo traumatico. Passando alla valutazione del danno dovremo concedere in analogia a casi consimili: ITA giorni sessanta; ITP giorni sessanta al 70% e giorni sessanta al 50%. Indennità permanente nella misura di circa il **ventidue %** sul totale con proiezione negativa sulla cinestesi lavorativa".

Il danno da risarcire, quindi, dovrà tener conto del danno emergente e del lucro cessante, come insegna la giurisprudenza in numerose pronunce, ma, in questo caso, anche della proiezione negativa sulla cinestesi lavorativa che il sinistro ha provocato.

Il sig. Costantino, infatti, a seguito dell'incidente ha dovuto interrompere l'attività lavorativa di orologiaio e il negozio che gestiva. Da allora non ha potuto più riprendere a lavorare a causa dei forti dolori che lo attanagliano. Non può più fare

alcun tipo di attività sportiva perché i muscoli si infiammano ed è costretto a sedute di fisioterapia per attutire gli stati dolorosi.

Recentemente, in data 15.12.2010, si è sottoposto ad ulteriore controllo all'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia che ha diagnosticato: *"Trauma emitorace sinistro, colonna cervico-dorso-lombare, trauma bacino e ginocchio bilaterale"*, concludendo con la prescrizione di *"Riposo assoluto per 30 giorni e controllo dopo esami"* come da referto che si produce. Quindi, a distanza di più di due anni dall'incidente il sig. Costantino, nonostante le cure, non può condurre una vita normale ed è costretto a forzati periodi di riposo assoluto.

La sua vita è, perciò, cambiata radicalmente proprio a seguito e a causa dell'incidente che, quindi, ha provocato danni notevoli alla sua vita di relazione, data anche la giovane età (38 anni) dell'attore.

Secondo la prospettazione del consulente di parte al sig. Costantino spetta: ITA giorni sessanta € 136,00 al giorno per un totale di € 8.160,00; ITP giorni sessanta al 70% , € 95,20 al giorno per un totale di € 5.172,00; giorni sessanta al 50% , € 68,00 per un totale di € 4.080,00. Secondo la tabella del

Tribunale di Milano l'invalidità permanente per il 22% di invalidità è di € 79.077,00 oltre € 29.258,49 per l'aumento previsto del 37% (vd. Guida al Diritto Dossier Danno biologico n. 4, maggio 2011 pag. 51). Alle superiori somme è da aggiungersi l'incidenza standard del danno e la personalizzazione. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che *"Come hanno di recente ribadito le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice di merito, qualora si avvalga delle note tabelle, deve procedere alla personalizzazione della liquidazione del danno biologico, la quale non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"* Cass. Sez. unite n. 26972 del 2008 e Cass. N. 11048/09).

Alla somma sopra ottenuta di € 125.747,49, andrà quindi aggiunta la somma dovuta per risarcimento morale, esistenziale, alla vita di relazione, alla proiezione negativa sulla cinestesi lavorativa ecc. La somma richiesta si indica prudenzialmente nell'importo di € 300.000,00 (trecentomila) o la somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di

giustizia a seguito della consulenza tecnica d'ufficio o anche con valutazione equitativa che espressamente si chiede.

Allo stato si chiede al Tribunale di disporre consulenza medico legale sulla persona dell'istante allo scopo di quantificare i danni e il risarcimento allo stesso spettante.

L'istante si trova, quindi, costretto ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare i suoi diritti e, per i motivi di cui sopra

CITA

La Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Piazza Antonello, davanti il Tribunale di Messina sezione e G.I. designandi, ore 9,00 e seguenti, con invito a comparire all'udienza del 5 (cinque) dicembre 2011 e con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della predetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. davanti al Giudice designato e con espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi anche in sua assenza e previa la dichiarazione di contumacia in caso di mancata e ingiustificata comparizione sentire accogliere le seguenti

DOMANDE

Voglia l'On.le Tribunale:

- 1) Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che l'incidente occorso all'attore in data 8.08.2008, si è verificato a causa della carenza di manutenzione e vigilanza e, pertanto, per fatto e colpa esclusivi della Provincia Regionale di Messina che non ha coperto, né transennato, né segnalato il pozzo ed è quindi responsabile ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.;
- 2) Ritenere e dichiarare che la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, e' tenuta a risarcire il sig. Costantino Antonino per tutti i danni causati dall'evento in premessa descritto a causa della responsabilità della stessa che non ha curato la copertura del pozzo;
- 3) Per l'effetto, condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni morali, biologici e alla vita di relazione subiti dall'istante in conseguenza delle lesioni patite che prudenzialmente si indicano nella misura di € 300.000 (trecentomila) o in quella, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa dal Tribunale di Messina a seguito di CTU o anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalla data del sinistro e fino al soddisfo;

- 4) In via istruttoria disporre consulenza medico legale sulla persona del sig. Costantino Antonino allo scopo di accertare tutti i danni e le lesioni dallo stesso riportate a seguito dell'evento descritto in premessa e il residuo permanente a carico dello stesso, con proiezione negativa sulla cinestesi lavorativa, con la quantificazione delle somme spettanti allo stesso;
- 5) Sempre in via istruttoria ammettere la documentazione che verra' presentata in sede di costituzione e piu' sotto elencata;
- 6) Sempre in via istruttoria ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) Vero che il sig. Costantino e' caduto in un pozzo non coperto, ne' custodito in data 8.08.2008 alle ore 00.05 circa a margine della strada provinciale da Rometta Superiore a Rometta Marea; b) Vero che a causa di tale evento ha subito le gravissime lesioni sopra descritte con residuo permanente; con la teste Garreffa Loredana; c) vero che il sig. Costantino aveva un'attivita' di orologiaio che esercitava nel negozio La Meridiana di Messina, con i testi Cannata Nicoló, Cannata Antonino residenti in Messina; d) Vero che il pozzo in cui è caduto il sig. Costantino Antonino non era transennato all'epoca dei fatti di causa, né coperto e che solo dopo vari

incidenti del genere la Provincia Regionale di Messina ha provveduto alla copertura; e) Vero che il pozzetto in cui è caduto il sig. Costantino è quello riprodotto nella foto della stampa www.Erimata.it; con teste il Sindaco pro-tempore del Comune di Rometta. Con riserva di articolare altri mezzi istruttori.

7) Sempre in via istruttoria, disporre l'acquisizione degli atti del Procedimento Penale n. 8024/08 in cui è stato disposto il sequestro del pozzetto in questione;

8) Condannare la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, alle spese e compensi del presente giudizio.

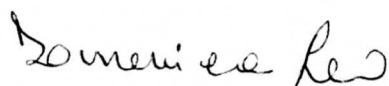
Si produce:

- certificato Pronto Soccorso dell'8.08.08;
- verbale di denuncia Carabinieri Rometta 8.08.08;
- verbale d'integrazione 9.08.08;
- Referto Casa di Cura Cristo Re 14.08.08;
- Verbale Pronto Soccorso Policlinico Messina 16.08.08;
- Verbale visita Casa di Cura Cristo Re 8.09.08;
- Verbale visita Cristo Re 23.09.08;
- Verbale RMN del 9.10.08;
- Racc A.R. indirizzata alla Provincia ricevuta l'8.05.09;

- Lettera della Provincia del 19.05.09;
- FAX Provincia 25.05.09;
- Lettera Provincia 29.05.09;
- Lettera Provincia 10.06.2009;
- Lettera Racc. A.R. indirizzata alla Provincia e alla FARO del 23.07.09;
- Lettera indirizzata alla Provincia del 15.09.09;
- Lettera Racc. A.R. indirizzata da questa difesa alla Provincia, con allegata ricevuta di ritorno del 1.12.2010;
- Referto Istituto ortopedico del Mezzogiorno d'Italia del 15.12.2010;
- n. 9 fotografie riguardanti i fatti di causa e precisamente il luogo dell'incidente scattate la mattina dell'8.08.2008;
- Stralcio stampa www.Erimata.it del 29.06.2011;
- Stralcio Guida al Diritto;
- Consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Cammaroto;
- Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e Delibera del Consiglio dell'Ordine; Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa e' di € 300.000 e il sig. Costantino Antonino è ammesso al gratuito patrocinio giusta documentazione che si produce.

Messina, 30 giugno 2011

Avv. Domenica Leo



Relata di notifica: Io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio unico Notifiche presso la Corte d'Appello
di Messina ad istanza del sig. Costantino Antonino e del suo
procuratore avv. Domenica Leo, ho notificato il su esteso atto
di citazione alla Provincia Regionale di Messina, in persona
del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Piazza
Antonello, ivi consegnandone copia conforme all'originale a

mani di proprie nell'2^a p.zza, 7^a - 29
Camp. Antonino + 29
MESSINA, 6-7-2011



INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Il sottoscritto Costantino Antonino (C.F. CST NNN 72P22 F158L) dichiara di essere stata informata dall'Avv. Domenica Leo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28:

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra lo stesso e la Provincia Regionale di Messina, in relazione al risarcimento del danno per lesioni dallo stesso riportate a causa della condotta tenuta dalla Provincia Regionale di Messina che non ha curato la manutenzione del pozzetto collocato a margine della strada pubblica, né coperto, è transennato; nonché dell'**obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 3857/1993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità del giudizio**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta dall'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Messina, 18.04.2011

Costantino Antonino

F.to Costantino Antonino

Per autentica

Avv. Domenica Leo

F.to Domenica Leo